

*Il dlgs 1/2024 di riforma fiscale prevede il blocco degli avvisi bonari nel mese di agosto*

DS6901

DS6901

# L'Ade dribbala la pausa estiva

## Tra giugno e luglio rilevato un invio massivo di compliance

DI GIULIANO MANDOLESI

**B**effata la sospensione di agosto dell'invio degli avvisi bonari e compliance: l'agenzia delle entrate ha concentrato gli invii degli atti nei mesi di giugno e luglio.

A partire da fine giugno infatti si sono susseguite senza sosta le notifiche ai contribuenti di comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2021, le lettere di compliance per presunti incassi Pos non dichiarati nel 2022 ed anche gli avvisi per la liquidazione della tassazione separata sul Tfr erogato nell'anno 2020.

La conseguenza dell'invio massivo è quello di aver aggravato gli effetti della nuova disposizione contenuta all'articolo 10 del decreto legislativo 1/2024 che ha introdotto nel sistema fiscale l'inibizione per l'amministrazione finanziaria di inviare nei mesi di agosto e dicembre quattro tipi di atti ovvero le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati sulle imposte sui redditi ed iva, le comunicazioni degli esiti dei controlli formali, gli avvisi con gli siti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ed anche gli inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (le c.d. lettere di compliance).

Va specificato, come riporta l'articolo 10 del dlgs 1/2024, che la sospensione ad agosto e dicembre in commento opera solo qualora non vi siano casi di indifferibilità ed urgenza nella notifica degli atti individuati.

Come indicato nella circolare 9/E/2024 pubblicata dall'agenzia delle entrate ed avente ad oggetto la seconda parte di direttive sul decreto legislativo 1/2024 recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, i casi di indifferibilità ed urgenza si riscontrerebbero qualora vi sia un pericolo per la riscossione, quando si tratti dell'invio

di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato, oppure quando vi siano comunicazioni destinate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Inutile dire che l'invio massivo di giugno e luglio degli atti da parte dell'amministrazione finanziaria ha reso vano l'intento della normativa di liberare dal peso economico e gestionale di questi avvisi i contribuenti nel mese di agosto ed anche quello di alleggerire il lavoro degli studi professionali alle prese proprio nei citati mesi con il tax day.

**Restano le sospensioni dei pagamenti.** Lato pagamenti restano in vigore per la mensilità di agosto le sospensioni già previste dall'articolo 7-quater comma 17 del dl 193/2016 e dall'articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006.

Le citate normative prevedono, la prima, la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno dei termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato Dpr n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

La seconda invece sempre dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno stabilisce il congelamento dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva).

— Riproduzione riservata —

